

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLE FAVE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi. (874)	211
PRESIDENTE	211, 212
GITTI, <i>Relatore</i>	211
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	212
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori ANGELILLI ed altri: Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento della Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi dal lavoro. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (2074)	213
PRESIDENTE	213, 214
REPOSSI, <i>Relatore</i>	213, 214
VENEGONI	214
MAGLIETTA	214
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	214
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	214

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi (874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta della Commissione rimase stabilito di rinviare l'esame del testo sostitutivo proposto dal Comitato ristretto, onde cercare di risolvere sul piano tecnico e pratico alcuni problemi, al fine di ottenere le maggiori possibilità di impiego dei centralinisti telefonici privi della vista.

Prego il relatore, onorevole Gitti, di illustrare le soluzioni concordate con i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

GITTI, *Relatore*. Le perplessità manifestate da alcuni onorevoli colleghi nel corso della precedente discussione riguardavano soprattutto due punti. Il primo si riferiva al modo col quale sarebbe stato possibile sostituire il titolo di studio richiesto per l'assunzione di centralinisti telefonici ciechi da parte delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed aziende statali; il secondo concerneva la possibilità di utilizzazione di detti centralinisti presso le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio. Per risolvere il primo

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1960

punto è stato introdotto nel testo redatto dal Comitato ristretto il comma seguente: « Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico, conseguita ai sensi dell'articolo 2, costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente ». Per quanto concerne, invece, il secondo punto, non è stato possibile trovare alcuna soluzione perché diverse ragioni tecniche impediscono che il servizio presso le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio possa essere disimpegnato da centralinisti privi della vista. Gli stessi rappresentanti della categoria interessata hanno dovuto convenire su di ciò e pertanto deve essere mantenuta la formulazione del penultimo comma del testo del Comitato ristretto che prevede, appunto, l'esclusione dall'applicazione della legge delle centrali e dei centralini destinati a pubblico servizio.

Per quanto concerne, poi, la richiesta della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, tendente ad ottenere l'esclusione dall'obbligo del collocamento di centralinisti ciechi, pur rendendomi conto delle particolari esigenze della maggior parte di dette aziende, debbo dire che non ritengo che la loro richiesta possa essere accolta. Penso, tuttavia, che sia opportuno invitare il Governo affinché, nel regolamento di applicazione della legge, voglia, con opportuna disposizione, impegnare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge n. 594, ad accertare preventivamente che i minorati della vista avviati verso le aziende del settore turistico-alberghiero posseggano quel minimo di idoneità che ne consenta la loro utilizzazione, e che l'Unione nazionale ciechi sia effettivamente in grado di procedere alle trasformazioni tecniche dei centralini d'azienda, necessarie per tale utilizzazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al testo elaborato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo del Comitato, articoli che, se non vi sono obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le aziende statali, anche in de-

roga all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro o che, avendo un centralino a un solo posto di lavoro, abbia più di 100 dipendenti, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Aziende statali fino all'età di 45 anni e sono inquadrati nei posti iniziali del personale della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi.

Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'articolo 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si intendono centralini telefonici quelli installati presso Uffici, Sedi o Stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all'articolo 1 della presente legge, debbono inviare al Ministero del lavoro

e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, Sedi o Stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto articolo 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta giorni dall'installazione dei centralini.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresì comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalità dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra.

I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

(È approvato).

ART. 3.

Fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente articolo 1, il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità dell'articolo 5 della legge medesima, o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali.

(È approvato).

ART. 4.

Gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente articolo 2, debbono essere adempiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i centralini già installati alla data stessa.

(È approvato).

ART. 5.

I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le

pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici o le Aziende statali e presso privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente articolo 1, e fruiscono dei benefici previsti dalla medesima.

Detti operatori vengono iscritti d'ufficio nell'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova teorico-pratica di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 9 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è abrogato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ».

L'onorevole Repossi ha facoltà di svolgere la relazione.

REPOSSI, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta all'esame della nostra Commissione non ha bisogno di particolare illustrazione. Essa è stata già approvata dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 18 febbraio 1960, e tende ad eliminare le difficoltà d'ordine normativo e applicativo che hanno impedito fino ad oggi che il punto 4° dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, divenisse operante. Infatti, mentre al predetto punto 4° è fissato un contributo mensile non superiore a lire cinquanta, a carico di tutti i mutilati e invalidi del lavoro titolari di rendita o di

assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue, non sono però precisate le modalità di trattenuta e di versamento di tale contribuzione. A ciò provvede, pertanto, la proposta di legge in esame, la quale stabilisce appunto che la riscossione del contributo deve essere effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori. Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si effettua la ritenuta, in apposito conto corrente postale, intestato all'A.N.M.I.L., il cui Comitato centrale provvederà alla ripartizione fra i dipendenti uffici di assistenza.

Tuttavia, poiché al citato punto 4°) della legge 21 marzo 1958, n. 335, si parla di un contributo mensile non superiore a lire cinquanta, per cui esso potrebbe anche essere inferiore, riterrei opportuno aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 5 di detta legge, che la misura del contributo è stabilita annualmente, sentito il Comitato centrale dell'A.N.M.I.L.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Ritengo opportuno far rilevare che sono passati ventisei mesi dall'entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n. 335, senza che essa abbia trovato pratica applicazione; e non solo per quanto riguarda le ritenute contributive, ma anche per la normalizzazione dell'attività della stessa A.N.M.I.L. Infatti, non è stato ancora provveduto all'emanazione del regolamento né sono state ancora indette le elezioni per le cariche direttive dell'Associazione. E poiché, d'altronde, si è voluta stabilire una composizione dei vari organi direttivi dell'Associazione, che pone addirittura in minoranza i rappresentanti dei mutilati, a mio parere si dovrebbe provvedere a modificare anche sotto questo aspetto la citata legge 21 marzo 1958. Prego pertanto il rappresentante del Governo di voler prendere l'iniziativa di correggere la stortura lamentata. In caso contrario, il nostro Gruppo sarà costretto a presentare al riguardo una proposta di legge.

Debbo, infine, far presente che per una parte notevole di mutilati del lavoro la ritenuta contributiva di cinquanta lire mensili è eccessiva in quanto rappresenta quasi la metà della loro rendita.

REPOSSI, *Relatore*. Il contributo è posto a carico dei mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue. È evidente, quindi, che sono esclusi coloro che sono al disotto di tale cifra.

MAGLIETTA. Gradirei sapere se è esatto che la X Commissione permanente del Senato, all'atto di votare la proposta di legge che stiamo ora esaminando, ha approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo, per la realizzazione a breve scadenza delle elezioni in seno all'A.N.M.I.L.

PRESIDENTE. Non mi risulta. Comunque la nostra Commissione esprime al Governo il voto perché al più presto si arrivi alla normalizzazione della A.N.M.I.L.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge e di non ritenere necessario il comma aggiuntivo relativo all'entità del contributo, suggerito dal relatore, perché il *quantum* è stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

Nell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« La riscossione del contributo di cui al numero 4) del presente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Associazione. Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni ».

La proposta di legge, constando di un unico articolo, sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul col-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1960

colamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi » (874):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatore ANGELILLI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento della Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi del lavoro » (2075):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Buttè, Calvi, Chiarolanza, Cinciari Rodano Maria Lisa, Colombo Vittorino, Cruciani, Delle Fave, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Gitti, Maglietta, Negroni, Nucci, Rapelli, Repossi, Sabatini, Savoldi, Spadazzi, Sulotto, Venegoni e Zanibelli.

La seduta termina alle 10,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI